

## REGOLAMENTO (CEE) N. 685/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/84 per quanto riguarda la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 3143/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(4)</sup>, il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente a una data da determinarsi; che viene impiegata la stessa procedura per la vendita del burro nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1807/87<sup>(6)</sup>; che, data la consistenza delle giacenze di burro, occorre modificare le date precisate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1726/84 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3614/87<sup>(8)</sup>; che determina la data limite di entrata all'ammasso

del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79 e del regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, la data « 1° luglio 1986 » è sostituita dalla data « 1° gennaio 1987 ».
- 2) All'articolo 1, secondo comma, la data « 1° luglio 1986 » è sostituita dalla data « 1° gennaio 1987 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 dell' 1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 22.